

DICHIARA/DICHIARANO I SEGUENTI DATI RELATIVI AGLI IMMOBILI ED AI TERRENI

Impianto sito in _____ Via _____ n. _____

Foglio di mappa _____ particella/e _____ sub. _____

Ubicazione in zona prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale _____

Vincoli relativi agli immobili, terreni ed aree:

| | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Paesaggistico – Ambientale | <input type="checkbox"/> Culturale | <input type="checkbox"/> Storico – Artistico | <input type="checkbox"/> Sismico - Classe _____ |
| <input type="checkbox"/> Idrogeologico | <input type="checkbox"/> Idraulico | <input type="checkbox"/> Rispetto ferroviario | <input type="checkbox"/> Rispetto stradale |
| <input type="checkbox"/> Forestale | <input type="checkbox"/> Rispetto acque pubbliche | <input type="checkbox"/> Zona protetta | <input type="checkbox"/> Elettrodotto |
| <input type="checkbox"/> Condotta forzata | <input type="checkbox"/> Militare | <input type="checkbox"/> Demaniale | <input type="checkbox"/> Gasdotto |
| <input type="checkbox"/> P.R.G. | <input type="checkbox"/> Cimiteriale | <input type="checkbox"/> _____ | |

Vi sono precedenti autorizzazioni, concessioni, D.I.A. o atti di assenso comunque denominati. Se **SI'** indicare:

tipo di atto _____ n. _____ del _____

tipo di atto _____ n. _____ del _____

tipo di atto _____ n. _____ del _____

tipo di atto _____ n. _____ del _____

relativa agibilità n. _____ del _____

Sono in itinere procedimenti di autorizzazioni, concessioni, D.I.A. o altri atti di assenso. Se **SI'** indicare:

tipo di atto _____ n. _____ del _____ prot. n. _____

tipo di atto _____ n. _____ del _____ prot. n. _____

tipo di atto _____ n. _____ del _____ prot. n. _____

tipo di atto _____ n. _____ del _____ prot. n. _____

TIPO DI OPERAZIONE

AVVIO **SUBINGRESSO** **TRASFERIMENTO** **MODIFICA**

Breve descrizione dell'operazione: _____

DICHIARA/DICHIARANO

L'installazione dell'impianto/i con potenza in antenna uguale o inferiore a 20 watt di descritto/i nella documentazione allegata alla presente dichiarazione.

Le informazioni di seguito indicate sono contenute negli allegati.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

Posizionamento degli apparati.

Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- **Scheda RB1** (Circolare G.R.Veneto n.14 del 09.08.2000 - Prot. n.13265/20312 del 14.08.2000)
- **Scheda RB2** (Circolare G.R.Veneto n.14 del 09.08.2000 - Prot. n.13265/20312 del 14.08.2000)

Consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti.

Luogo e Data _____

Il Tecnico _____

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

L'interessato _____

Firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

N.B. I cittadini extracomunitari devono esibire i documenti inerenti al soggiorno (permesso di soggiorno, ricevuta della dichiarazione di soggiorno, carta di soggiorno).

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.198
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo
1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.443.
(GU n. 215 del 13-9-2002)

Art. 3.

Infrastrutture di telecomunicazioni

1. Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n.36.
2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Art. 4.

Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n.490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Art. 5.

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici

1. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 4 e' presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEL, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate

congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di cui all'allegato B.

3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
4. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissidente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Esiti e conseguenze

1. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all'articolo 5, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.